



Provincia di Biella

Area Economica Finanziaria

Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **44** del **19/01/2023**

Oggetto: Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227 -229, legge n.197/2022

Dirigente / Responsabile P.O. Daniele Lanza

Responsabile del Procedimento Daniele Lanza

Il Dirigente/Responsabile

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato

all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it.

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte della Provincia dell'atto di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

VISTO che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici provinciali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo sono così quantificabili:

Ruoli residui totali: € 413.912,67

Ruoli residui dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015: € 49.460,70

Così identificabili:

Data Protocollo	Numero Protocollo	Ufficio	Residuo	Numero Ruoli
28/06/2005	6	0/1	56,00	44
18/10/2006	9001	0/2	49.404,70	1

Ruoli residui dal 1/01/2000 al 31/12/2015 di importo

inferiore ad € 1.000: € 56,00

Così identificabili:

Ambito	Minuta		Ruolo					
	Data Protocollo	Numero Protocollo	Anno	Numero	Ufficio	Tipo Ruolo	Tipo Modello	Residuo (€)
121	28/06/2005	6	2005	2921	0/1	118	1	2,63
132	28/06/2005	6	2005	2518	0/1	118	1	6,38
132	28/06/2005	6	2005	2518	0/1	118	1	7,88
132	28/06/2005	6	2005	2518	0/1	118	1	18,43
296	28/06/2005	6	2005	6113	0/1	118	1	20,68
							totale	56,00

di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, per euro 56,00;

RITENUTO PERTANTO di palesare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto trattasi di somme che già sono inesigibili per natura poiché erroneamente non ricomprese nelle rimodulazioni già avvenute nel corso degli esercizi finanziari 2018 e 2021 legate alla fattispecie "Interessi per maggiore rateizzazione codice della strada" che non può esistere autonomamente essendo legate ad obbligazioni originarie a qualunque titolo discaricate.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

ATTESO che detta operazione non ha alcuna influenza sulle tematiche regolamentari in tema di entrate, anche tributarie di competenza esclusiva consigliare.

RITENUTO che non sia necessario ottenere il parere favorevole dell'Organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poiché detta operazione non inficia gli equilibri di bilancio dell'Ente.

RICHIAMATO l'articolo 5 del vigente "Regolamento generale delle entrate" che al comma primo e terzo individuano una competenza dirigenziale esclusiva sulle decisioni legate all' improcedibilità per antieconomicità dell'azione riscossoria quale ragione dell'inesigibilità dell'entrata stessa.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria, LANZA dr. Daniele, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "*Piano triennale di prevenzione della corruzione*", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

DETERMINA

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di procedere allo stralcio d'ufficio delle posizioni, in premessa presentate, erroneamente presenti sul "Portale" istituzionale Agenzia Entrate e Riscossione per un valore complessivo di euro 56,00;
3. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
4. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto.

Il Dirigente/Responsabile

Daniele Lanza